

REGOLAMENTO
Forum delle associazioni familiari
(Approvato Assemblea 11 maggio 2019)

1 Sede legale e sede operativa

1.1 Per motivate esigenze l'Assemblea dei Soci, con decisione approvata dalla maggioranza dei presenti, può stabilire di trasferire la sede operativa anche in luogo diverso dalla sede legale.

2 Modalità di ammissione al Forum

2.1 Le Associazioni e gli Organismi indicati all' art. 5 dello Statuto possono chiedere l'adesione al Forum mediante lettera o anche posta elettronica da inviare al Presidente del Forum. I richiedenti debbono precisare nella domanda la qualifica prescelta ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 5.1 lett. a) dello Statuto si intendano che svolgono attività di interesse nazionale o sovranazionale le associazioni e gli organismi che, alternativamente o cumulativamente, siano presenti in almeno 5 Regioni o la loro attività riguardi comunque l'intera nazione ovvero la comunità internazionale in ragione degli scopi perseguiti ovvero dell'organizzazione degli strumenti volti al loro perseguimento.

2.2 Alla domanda dovranno essere allegati:

- lo Statuto dell'ente richiedente l'adesione;
- una esauriente documentazione che dimostri l'operatività dell'associazione;
- la dislocazione territoriale e gli estremi delle proprie rappresentanze locali;
- l'esplicita richiesta di adesione al Forum delle Associazioni;
- l'accettazione e sottoscrizione dello Statuto del Forum e del Patto associativo.

2.3 Entro 40 giorni dalla presentazione della domanda il Consiglio Direttivo darà inizio all'istruttoria incaricando un proprio membro che potrà anche incontrare personalmente gli organi direttivi o esecutivi nazionali dell'Associazione o dell'Organismo richiedente. L'istruttoria deve concludersi entro 6 mesi dalla sua apertura.

2.4 Il Consiglio Direttivo – eventualmente previo parere consultivo del Collegio di Garanzia in ordine alla compatibilità statutaria dell'istanza - adotta nella prima riunione successiva alla conclusione dell'istruttoria le proprie conclusioni in ordine all'ammissibilità o meno del richiedente.

2.5 Nel caso in cui non siano accertati i requisiti di cui all'art. 5.1 lett. a) dello Statuto, il Consiglio Direttivo potrà invitare il richiedente a indirizzare la propria richiesta di adesione ai Forum territorialmente competenti.

2.6 In merito alla domanda di ammissione decide in via definitiva l'Assemblea dei Soci nella prima riunione ordinaria successiva alla deliberazione delle conclusioni da parte del Consiglio Direttivo.

3 Forum regionali

3.1 In ogni Regione può essere costituito un solo Forum regionale. Le Province autonome di Bolzano e Trento sono equiparate a Regione.

3.2 Il coordinatore del gruppo promotore, d'intesa con il Consiglio Direttivo nazionale, procede alla preparazione dell'Assemblea costituente del Forum regionale che dovrà eleggere gli organi associativi.

3.3 L'Assemblea del Forum regionale deve approvare:

- a) l'adesione al Forum nazionale, l'accettazione del Patto associativo e dello Statuto;
- b) il proprio Statuto che deve essere in sintonia con quello nazionale, in particolare con gli artt. 2,5,7,18,19;

3.4 i Forum regionali sono tenuti:

- a) ad inviare anche alla presidenza nazionale la convocazione delle assemblee, alle quali potrà intervenire il Presidente nazionale o un suo delegato. Le assemblee elettive saranno presiedute dal Presidente nazionale o da un suo delegato scelto tra i membri del Consiglio Direttivo;
- b) ad inviare alla Segreteria nazionale copia dei verbali delle sedute delle assemblee regionali;
- c) ad inviare su motivata richiesta del Consiglio Direttivo del Forum nazionale o del Collegio di Garanzia ogni altra documentazione richiesta.

3.5 I soci indicati all'Art. 5.1 punto a) dello Statuto aderenti a livello nazionale promuovono la presenza nei Forum regionali e territoriali – ove costituiti -delle loro articolazioni territoriali se presenti nei rispettivi territori. Queste saranno sospese dalla partecipazione alle attività associative qualora non siano in regola con gli adempimenti dei rispettivi Statuti regionali e territoriali.

3.6 L'eventuale non accettazione della domanda di adesione a livello nazionale pur in presenza dei requisiti di cui all'art. 5 dello Statuto o la delibera di decadenza ai sensi dell'Art. 5.5 dello Statuto medesimo comportano l'esclusione del socio anche dal livello regionale e territoriale.

3.7 Le indicazioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti tra i Forum regionali e i Forum territoriali.

4 Elezioni degli organi associativi

4.1 Alla nomina di Presidente nazionale possono essere candidati:

- a) i Presidenti delle Associazioni e degli Organismi aderenti, con obbligo di rinuncia alla presidenza associativa in caso di elezione a Presidente nazionale del Forum e i Delegati permanenti dei Soci presso l'Assemblea, nominati con comunicazione pervenuta alla Presidenza nazionale;
- b) persone che si sono distinte per fattivo impegno in favore della famiglia, se presentate da almeno dieci soci.

4.2 Alla nomina di Vicepresidente, di Consigliere e di Tesoriere possono essere candidati i Presidenti ed i Delegati permanenti presso l'Assemblea dei Soci.

4.3 Alla carica di membri dell'Organo di Controllo, qualora nominato, possono essere candidate persone di adeguata esperienza e professionalità proposte dai Soci e non espressione degli associati, così come previsto dall'art. 30 del dec.lgs 117/2017 e s.m.i.

4.4 Alla carica di Organo di Revisione, qualora nominato, possono essere candidate persone di adeguata esperienza e professionalità proposte dai Soci, iscritte al registro dei revisori legali dei conti e non espressione degli associati.

4.5 Alla carica di Garante possono essere candidati i Presidenti e Delegati permanenti presso l'Assemblea dei soci o persone aventi i requisiti di cui al punto 4.1 b) precedente e anche persone di adeguata esperienza nell'ambito dell'associazionismo familiare.

4.6 Le candidature devono essere presentate per iscritto alla Commissione elettorale di cui al successivo art. 5 almeno 30 giorni prima dell'Assemblea elettiva dei Soci.

4.7 Tutte le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Si procede, nell'ordine e con sei schede separate, all'elezione diretta del Presidente del Forum, dei due Vicepresidenti, dei membri del Consiglio Direttivo, del Tesoriere, dei tre membri dell'Organo di Controllo, qualora nominato, del membro dell'Organo di Revisione, qualora nominato, dei tre membri del Collegio di Garanzia.

4.8 Risulta eletto chi ha raccolto il maggior numero di voti, a parità di voti prevale il candidato più giovane d'età.

4.9 Per la carica di Presidente si dovrà ottenere almeno la maggioranza dei voti degli aventi diritto di voto.

4.10 In ogni organo associativo i membri devono essere espressione di Soci diversi tra loro.

4.11 I candidati non devono presentare caratteristiche di incompatibilità secondo quanto disposto dall'Art. 19.1 dello Statuto, né aver esercitato la stessa carica nei due precedenti mandati consecutivi (St. art. 8.2).

5 Commissione elettorale.

5.1 L'Assemblea dei Soci provvede almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni alla nomina di una Commissione elettorale composta da tre membri scelti tra coloro che non intendono candidarsi ad incarichi associativi, che eleggono al loro interno un Presidente.

5.2 La Commissione elettorale:

- raccoglie le candidature nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 4;
- predispone sei elenchi di candidati (uno per ciascuna carica elettiva);
- segnala le eventuali incompatibilità;
- almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni pubblica gli elenchi dei candidati eleggibili e nel medesimo termine ne trasmette copia per iscritto, via fax o per posta elettronica presso la sede legale di ogni socio;
- provvede all'organizzazione delle elezioni;
- predispone le schede;
- sovrintende alle operazioni di voto;
- procede allo scrutinio;
- comunica all'Assemblea i nominativi degli eletti.

5.3 I Soci aventi diritto al voto possono esprimere:

- una preferenza per la nomina del Presidente e del Tesoriere;
- due preferenze per i Vicepresidenti, di cui una espressione della componente associativa ed una espressione della componente regionale;
- per i Consiglieri, un numero di preferenze pari alla metà, arrotondata per difetto, del numero di Consiglieri da eleggere;
- due preferenze per la nomina dell'Organo di Controllo, qualora nominato, una preferenza per la nomina del membro dell'Organo di Revisione, qualora nominato, due preferenze per la nomina del Collegio di Garanzia.

5.4 A seguito delle dimissioni presentate dal Presidente o dai Vicepresidenti ai sensi dell'art. 19 p.1 e 2 dello Statuto, per la sostituzione del Presidente si applica l'art. 7 p. 4 del presente regolamento, mentre per la sostituzione dei Vicepresidenti si applica l'art. 5 p.5 di questo regolamento. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla conclusione del quadriennio in corso.

5.5 In caso di dimissioni e/o decadenza di un membro eletto, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti per il medesimo incarico, risultante dal verbale della commissione elettorale. In caso di esaurimento della lista dei non eletti, si procederà alla elezione del sostituto nella prima Assemblea dei Soci.

5.6 Il Presidente del Forum deve convocare il Consiglio Direttivo entro e non oltre venti giorni dalla propria elezione e l'Assemblea dei Soci entro novanta giorni dalla elezione stessa.

6 Assemblea dei Soci

6.1 Partecipano all'Assemblea dei Soci i Presidenti delle Associazioni e degli Organismi aderenti o i loro rispettivi Delegati permanenti.

In caso di impedimento del Delegato permanente può essere conferita delega scritta ad altro socio. Non è ammesso ricevere più di una delega per socio.

6.2 Le Assemblee sono validamente costituite se sono presenti, anche per delega, il numero dei soci statutariamente stabilito.

6.3 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente con l'ordine del giorno approvato dal Consiglio Direttivo. La convocazione deve pervenire, per iscritto ovvero a mezzo fax o posta elettronica, presso la sede legale di ogni socio, almeno dieci giorni prima della data della riunione.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere disposto il foglio delle presenze.

6.4 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Forum o da altro socio di volta in volta nominato dall'Assemblea. Un incaricato dell'Ufficio Segreteria provvede alle relative verbalizzazioni. I lavori si svolgono sulla base dell'ordine del giorno di cui al su esteso punto 6.3; eventuali integrazioni e/o modifiche all'ordine del giorno possono essere richieste all'inizio dei lavori ed inserite con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti.

6.5 L'Assemblea dei soci, nelle sue decisioni, ricerca sempre la più ampia convergenza tra i soci e delibera con le maggioranze statutariamente stabilite.

6.6 È prevista la possibilità che un Socio, motivando le ragioni della sua scelta, si astenga dal collaborare ad una iniziativa decisa dall'Assemblea dei Soci. Tale scelta dovrà essere espressa dal Socio o dal suo Delegato con dichiarazione di voto e confermata per scritto entro i trenta giorni successivi.

6.7 L'Assemblea dei Soci può promuovere periodicamente una verifica al fine di valutare la sussistenza in capo ai Soci dei requisiti di cui all' art. 5.1 dello Statuto come esplicitati nell'art. 2.1 del Regolamento, demandando al Direttivo la relativa istruttoria. Nel caso in cui l'Assemblea – sentita la relazione del Direttivo - deliberi a maggioranza assoluta dei membri il venir meno in capo ad un Socio dei requisiti di cui sopra, il medesimo – ricorrendone le circostanze - potrà chiedere l'adesione ai Forum regionali o territoriali competenti per territorio. E' ammesso da parte degli interessati ricorso al Collegio di Garanzia che – dopo adeguata istruttoria - invia il proprio parere alla prima Assemblea dei Soci chiedendo - ove ritenuto opportuno - una nuova deliberazione.

7 Il Presidente

7.1 Il Presidente ha la rappresentanza del Forum nei confronti dei terzi ed in giudizio;

- a) convoca l'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e dirige il Consiglio Direttivo;
- c) assegna le deleghe ai Consiglieri, sentito il Consiglio Direttivo;
- d) assume i provvedimenti urgenti quando non sia possibile convocare il Consiglio Direttivo, comunicandoli ad esso appena possibile, per la convalida;
- e) riferisce all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio Direttivo sulle attività del Forum.

7.2 Il Presidente, di concerto con i due Vicepresidenti, opera nel rispetto delle delibere assunte dagli altri organi sociali.

7.3 Il Presidente, per singoli atti ed a tempo determinato, può delegare i suoi poteri ad uno dei due Vicepresidenti. Egli potrà partecipare a tutte le commissioni ed ai gruppi di lavoro.

7.4 In caso di durevole documentato impedimento e/o di decadenza del Presidente, le sue funzioni a norma dell'art.12 dello Statuto verranno temporaneamente esercitate dal

Vicepresidente più giovane d'età, che assume a tutti gli effetti la figura di Vicepresidente Vicario.

7.5 Il Vicepresidente vicario avrà l'obbligo:

- a) di convocare entro e non oltre dieci giorni dall'assunzione della carica il Consiglio Direttivo per la verifica e la convalida della costituzione del Vicepresidente Vicario;
- b) di convocare, entro e non oltre un mese dalla convalida, permanendo l'impedimento del Presidente, l'Assemblea dei Soci per la elezione del nuovo Presidente.

8 Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri.

8.2 Per svolgere la sua attività si avvale dell'Ufficio di Segreteria del Forum.

8.3 Al Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del Presidente Nazionale, per esprimere pareri consultivi, esperti o i coordinatori delle commissioni.

8.4 Le convocazioni devono pervenire di regola, salvo ragioni di urgenza, con un preavviso di almeno dieci giorni.

Il Consiglio direttivo può svolgersi anche in più luoghi tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8.5 In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere disposto il foglio delle presenze.

9 Il Tesoriere

9.1 Il Tesoriere è membro del Consiglio Direttivo; svolge compiti specifici in materia di amministrazione contabile e di reperimento delle risorse economiche di cui il Forum necessita per l'attuazione dei suoi compiti e delle azioni deliberate, anche studiando e proponendo al Consiglio Direttivo particolari iniziative a tal fine destinate.

9.2 Il Tesoriere cura la predisposizione del bilancio sociale al verificarsi delle condizioni di legge, del bilancio consuntivo d'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e del preventivo per l'anno in corso che vengono illustrati annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

10 Organo di controllo

10.1 L'organo di controllo, qualora nominato, è convocato dal Presidente del Forum entro venti giorni dalla nomina e alla prima seduta elegge al suo interno il presidente.

11 Organo di revisione

11.1 L'organo di revisione, qualora nominato, è convocato dal Presidente del Forum entro venti giorni dalla nomina.

12 Il Collegio di garanzia

12.1 Il Collegio di garanzia deve essere convocato dal Presidente del Forum entro un mese dalla sua elezione. Il Collegio elegge nel proprio ambito il suo Presidente.

12.2 Il Collegio di garanzia partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea dei soci.

12.3 Il Collegio di garanzia si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta venga segnalato o autonomamente riscontrato un comportamento scorretto o comunque inadeguato sia degli organi associativi che dei singoli Soci e dei Forum territoriali rispetto al Patto associativo o alle norme statutarie o regolamentari.

12.4 Il Collegio di garanzia si attiva autonomamente o su richiesta scritta degli Organi associativi o di un singolo Socio o dei Forum territoriali. Esso si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dal momento in cui l'interrogazione gli è stata posta. Il Presidente del Collegio di garanzia comunica entro e non oltre 7 giorni al Presidente del Forum l'avvio della procedura.

12.5 I provvedimenti proponibili, in forma scritta, sono:

- a) l'invito all'organo, al socio e ai Forum territoriali di conformarsi al Patto associativo e alle norme statutarie;
- b) l'invito all'organo, al socio e ai Forum territoriali di porre in atto formale modificazione del comportamento censurato;
- c) l'esclusione del Socio e dei Forum territoriali.

12.6 È fatto obbligo al Consiglio Direttivo di relazionare all'Assemblea, almeno una volta l'anno, dell'attività istruttoria e dei pareri espressi dal Collegio di garanzia.

13 Validità delle riunioni

13.1 Le riunioni degli Organi associativi sono valide quando è presente, al momento dell'apertura, il rispettivo numero di soci stabilito dallo statuto.

13.2 Per ogni riunione degli organi si deve redigere un apposito verbale che dovrà essere conservato nell'apposito specifico libro.

14 Il Direttore Generale

14.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. Dirige e coordina le attività del Forum, collaborando con il Presidente, i due Vicepresidenti, il Tesoriere e l'Organo di controllo e di revisione se nominati, nell'adempimento dei loro compiti e nell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

15 LE COMMISSIONI

15.1 Compiti ed attribuzioni

Le Commissioni, istituite ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, hanno il compito, attraverso la condivisione delle competenze, di:

- a) studiare ed approfondire le tematiche loro indicate dal Consiglio Direttivo;
- b) proporre propri pareri, tematiche e linee di studio e di azione da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- c) raccogliere proposte e suggerimenti da parte dei Soci in merito alle tematiche in esame;
- d) partecipare, su delega del Consiglio Direttivo o del Presidente, a incontri esterni alla Commissione stessa.

15.2 Istituzione

Le Commissioni sono istituite dal Consiglio Direttivo che, in base alle indicazioni dell'Assemblea o su questioni poste dai soci o dal Consiglio Direttivo stesso, invita di volta in volta ogni socio a delegare un proprio rappresentante competente ai lavori della Commissione da istituire.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un delegato che coordini le attività delle Commissioni. Le Commissioni sono temporane e di scopo.

Le Commissioni, nei tempi definiti dal Consiglio Direttivo, dovranno formulare un parere o articolare lo studio richiesto. Dovranno altresì formulare proposte operative al Consiglio Direttivo che ne valuta l'opportunità di realizzazione.

15.3 Composizione

Le Commissioni sono coordinate da un Coordinatore eletto alla prima seduta dai membri della Commissione stessa.

Le Commissioni nel loro lavoro si servono preferibilmente degli strumenti di comunicazione informatici e telematici quali video conferenze, posta elettronica, fax, etc. I membri delle Commissioni si impegnano a partecipare con regolarità alle sedute di lavoro ed a portare il loro contributo di competenza e professionalità.

Di ciascuna Commissione potrà fare parte un solo delegato per Socio. Alle riunioni potranno partecipare anche più delegati per ogni socio, previo parere della Commissione stessa, senza diritto di voto e senza oneri a carico del Forum. Non sono ammesse deleghe ad altro Socio.

Gli elenchi dei componenti sono raccolti e registrati dal delegato al coordinamento delle Commissioni del Consiglio Direttivo, supportato dalla Segreteria del Forum.

15.4 Insediamento, validità di costituzione e durata in carica

Le Commissioni, insediate dal delegato del Consiglio Direttivo, durano in carica fino all'esaurimento del compito loro assegnato e comunque non oltre la data stabilita dal Consiglio Direttivo in sede di costituzione; in via eccezionale, possono essere prorogate dallo stesso Consiglio Direttivo che ne motiva la ragione.

Le Commissioni possono essere motivatamente abrogate, previo parere del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci.

15.5 Coordinatore

Il Coordinatore della Commissione:

- a) ha la funzione di rappresentanza e di coordinamento della Commissione, opera in stretto collegamento con il delegato al coordinamento delle Commissioni del Consiglio Direttivo, al quale risponde dell'operato della Commissione stessa;
- b) provvede alla convocazione della Commissione anche per le sedute in videoconferenza;
- c) predispone il materiale di studio e l'ordine del giorno delle sedute, organizza i tempi e i modi del lavoro della Commissione in accordo con la stessa e in sintonia con il delegato del Consiglio Direttivo;
- d) propone l'eventuale costituzione di gruppi di lavoro all'interno della Commissione;
- e) raccoglie le firme dei presenti e redige il verbale di ciascuna seduta e cura la corrispondenza;
- f) relaziona periodicamente al delegato del Consiglio Direttivo sui lavori della Commissione;
- g) si impegna a inviare alla Presidenza del Forum i documenti di lavoro raccolti e gli elaborati.

Il Coordinatore decade dalla carica, al termine dei lavori della Commissione o a seguito di motivato provvedimento del Consiglio Direttivo.

15.6 Riunioni e determinazioni

La convocazione della Commissione avviene a cura del Coordinatore mediante comunicazione diretta (telefonica, posta elettronica, fax) a tutti i componenti.

Le decisioni sono approvate a maggioranza dei presenti e verbalizzate. Il verbale sarà inviato ai componenti e consegnato al delegato del Consiglio Direttivo che provvederà ad informare il Consiglio Direttivo.

15.7 Pubblicità dei lavori

Il Coordinatore di ciascuna Commissione relaziona a fine lavori lo studio svolto dalla Commissione e le proposte avanzate al Consiglio Direttivo, o incarica, se impossibilitato, un membro della Commissione a svolgere tale compito.

Alla prima Assemblea utile il Presidente informerà i soci sull'esito dei lavori della Commissione. I soci potranno presentare le loro osservazioni e proposte.

15.8 Decadenza di componenti delle Commissioni

Il componente di una Commissione può decadere per sue esplicite e motivate dimissioni e per motivate ragioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

16 Comitato Tecnico Scientifico

16.1 Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci può deliberare la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico con funzione consultiva, in grado di raccogliere il contributo culturale di tutti quegli organismi, enti, istituzioni o persone fisiche, che vantano specifiche competenze sui temi delle politiche familiari.

17 Quote associative

17.1 Le quote associative stabilite annualmente dall'Assemblea dei soci debbono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il mancato versamento della quota annuale entro tale termine comporta la perdita del diritto di voto in occasione delle Assemblee dei soci. Il mancato versamento di due annualità consecutive giustifica la declaratoria della decadenza dal Forum.

17.2 In caso di gravi e documentate circostanze che impediscano il versamento della quota associativa, il socio può chiedere al Consiglio direttivo la deroga di un anno dalla decadenza impegnandosi a saldare, entro tale termine, tutte le quote associative dovute. In tale periodo il socio moroso non può esercitare né il diritto di voto né l'elettorato attivo e passivo. Il socio decadrà di diritto se allo scadere del tempo concesso le quote dovute non saranno state versate.

18 Spese di funzionamento

18.1 Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione nulla escluso od eccettuato e senza limite d'importo, da esercitarsi con firma singola. Il Presidente può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, nell'ambito dei poteri di ordinaria amministrazione.

18.2 Per il funzionamento degli Organi e delle Commissioni, si prevede, nei limiti previsti dal Bilancio, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

19 Bilancio

19.1 L'anno sociale corrisponde all'anno solare; entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio sociale al verificarsi delle condizioni di legge, il bilancio consuntivo d'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente ed il preventivo per l'anno in corso. Detti bilanci, insieme alla Relazione annuale del Presidente del Forum, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro e non oltre il 30 giugno dello stesso anno.

19.2 I membri dell'Organo di controllo, se nominato, o l'Organo di revisione, se nominato, devono ricevere copia del bilancio consuntivo d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno.

19.3 La predetta documentazione contabile deve essere rese disponibile all'esame dei soci almeno 10 giorni prima della data stabilita per la seduta dell'assemblea chiamata all'approvazione delle stesse.

20 Delibere

20.1 Le delibere degli organi associativi del Forum sono vincolanti per tutti gli aderenti, in particolare per i Forum regionali e territoriali che sono chiamati ad esprimersi in conformità e concordanza con gli indirizzi del Forum nazionale. (St. art. 7) Tutti i Soci sono obbligati ad

osservare le deliberazioni assunte dagli organi associativi nazionali, a rispettarle e per quanto di competenza ad attuarle e sostenerle.

20.2 Nel caso che un aderente decida di avvalersi di quanto previsto dall'Art. 9.4 dello Statuto e dell'art. 6.6 del presente Regolamento, dovrà evitare di intraprendere iniziative contrarie a quelle decise dal Forum. Nel caso in cui il Socio assuma un comportamento difforme o iniziative non coerenti con le deliberazioni degli organi del Forum, si potrà attivare il Collegio di Garanzia ai sensi dell'art. 18 dello statuto e dell'art.12 c.4 del presente regolamento.

20.3 Le deliberazioni di tutti gli Organi sociali devono essere trascritte a verbale negli appositi libri ed essere conservate per 5 anni.

21 Modifiche

21.1 Eventuali modifiche al presente regolamento proposte dal Consiglio Direttivo e/o da almeno un quinto dei Soci devono essere deliberate ed approvate dall'Assemblea con la maggioranza dei Soci presenti.

Norme transitorie

I Forum regionali dovranno adeguarsi alle norme previste dal presente regolamento.